



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- Ufficio I -

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che recepisce il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, con particolare riferimento all'art. 2, comma 1, lettera d) e all'art. 3, comma 4;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione, e le successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, contenente disposizioni per valorizzare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione;

VISTO la legge 24 novembre 2009, n. 167 art. 1 bis, comma 5;

VISTO il decreto del Ministro, n. 554 del 6 luglio 2016, che definisce per l'anno scolastico 2016/2017 il programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze che individua le competizioni, nazionali e internazionali, ripartite nei diversi ambiti disciplinari dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e stabilisce, all'art. 5, i criteri utili alla determinazione del quantitativo massimale di studenti beneficiari per ciascuna competizione;

VISTO il decreto n. 956 del 26 settembre 2017 con il quale questa Direzione Generale ha determinato la quota pro-capite spettante a ciascuno studente che ha conseguito nell'anno scolastico 2016/2017 la votazione di 100 e l'attribuzione della lode nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado;

CONSIDERATO che con il decreto ministeriale n. 1450 del 15 dicembre 2017, sono state ripartite le risorse finanziarie, di cui allo stanziamento del cap. 1512;

TENUTO CONTO dell'esito del monitoraggio effettuato al fine di rilevare i nominativi degli studenti meritevoli per ciascuna competizione individuata con il citato DM n. 554 del 6 luglio 2016, nonché le istituzioni scolastiche frequentate dai medesimi;

D E C R E T A

Articolo 1

Le competizioni elencate nel decreto ministeriale n. 554 del 6 luglio 2016 sono suddivise in cinque fasce sulla base dei requisiti riportati nel prospetto di cui all' allegato I.

Articolo 2

I quantitativi massimali di studenti beneficiari per ciascuna competizione, o sezione di competizione, sono determinati come segue.

Per le competizioni, o sezioni di competizioni, individuali:

- fino a 100 studenti per ciascuna competizione della fascia "A";
- fino a 70 studenti per ciascuna competizione della fascia "B";
- fino a 60 studenti per ciascuna competizione della fascia "C";
- fino a 50 studenti per ciascuna competizione della fascia "D";
- fino a 30 studenti per ciascuna competizione della fascia "E".

Per le competizioni, o sezioni di competizioni, per gruppi:

- fino a 70 studenti per ciascuna competizione della fascia "A";
- fino a 60 studenti per ciascuna competizione della fascia "B";
- fino a 50 studenti per ciascuna competizione della fascia "C";
- fino a 40 studenti per ciascuna competizione della fascia "D";
- fino a 30 studenti per ciascuna competizione della fascia "E"

Rimane salvo il fatto che siano inclusi tra i beneficiari tutti gli studenti che risultino collocati ex-aequo nelle rispettive graduatorie di merito e, in tali casi, il numero di beneficiari di una competizione potrà eccedere il quantitativo massimale sopra indicato.

Gli studenti vincitori di premi in Olimpiadi internazionali ufficiali, alle quali ciascun Paese partecipi con un numero fissato di rappresentanti nazionali sono considerati in aggiunta a tali quantitativi massimali.

Articolo 3

Sulla base del monitoraggio effettuato e dei quantitativi massimali, come stabiliti dagli articoli 1 e 2, sono individuati e allegati al presente decreto (allegato II), i nominativi degli studenti che hanno diritto ad ottenere un premio per i risultati raggiunti, con l'indicazione della rispettiva scuola frequentata e dei relativi codici identificativi della tipologia di premio a ciascuno assegnato. L'elenco dei diversi codici identificativi e delle corrispondenti tipologie di premio sono riportati nella tabella di cui all'allegato III.

Articolo 4

La premiazione degli studenti sarà effettuata dal dirigente scolastico dell'istituto frequentato secondo le forme di incentivo previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007, qui di seguito riportate:

- a) benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;
- b) ammissione a tirocini formativi;
- c) partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualità della formazione scolastica;
- d) viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;
- e) benefici di tipo economico;
- f) altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.

Articolo 5

L'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) provvederà all'inserimento dei dati relativi agli studenti meritevoli nell'Albo Nazionale delle Eccellenze.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta PALERMO